



# COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039



Tel. 0382-995611 (centralino)

Fax 0382-901264

Prot. 6010/26

n. Reg. 26

## ORDINANZA : MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA FRUIBILITA' DELLE AREE PUBBLICHE DELLA VIVIBILITA', DEL TERRITORIO

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che si sono verificati, in recenti occasioni, fenomeni di assembramento e stazionamento prolungato, in particolar modo in Piazza Palestro e Piazza Mercato, nel centro cittadino, associati a consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente degrado e pregiudizio per il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, in quanto tali soggetti, spesso anche seduti su strutture presenti in loco, pongono in essere comportamenti negativi, quali risse, stati di ubriachezza manifesta, abbandono al suolo di rifiuti, che interferiscono significativamente con l'ordinata e civile convivenza e il regolare svolgimento della vita e delle attività in suddette zone ingenerando nelle persone, ivi transianti, una forte percezione di insicurezza;
- che tale situazione ha portato ad una riduzione della fruibilità degli spazi comuni e pregiudizio del decoro urbano e della vivibilità della città, arrecando grave nocimento alla cittadinanza, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità;
- che detti comportamenti hanno luogo in tali zone già a partire dalle ore pomeridiane;
- che il consumo smodato di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tali aree, spesso in contenitori di vetro, oltre a provocare forte disagio ai cittadini, è inoltre fonte di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica a causa dell'aumento del rischio di lesioni derivante dalla rottura e abbandono di detti contenitori, che, peraltro, generano pregiudizio al decoro urbano e pericolo per l'igiene;

**VALUTATO** che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini,

rimuovendo le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici, anche a tutela dei requisiti di igiene e decoro e il corretto uso dei beni comuni;

**RITENUTO** necessario intervenire con tempestività, allo scopo di contrastare i gravi episodi di incuria e degrado, connessi a fenomeni aggregativi di persone che, radunandosi, consumano bevande alcoliche, spesso fino all'alterazione psicofisica, così impedendo, con il loro comportamento, la libera e corretta fruizione degli spazi da parte dei cittadini, che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, effettiva e percepita, dei cittadini;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che conferisce al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

per tutte le motivazioni sopra esposte, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente, nonché la sicurezza urbana

#### **ORDINA**

a far data dal 04.05.2026 e sino al 31.12.2026 dalle ore 15.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, in Piazza Palestro, Piazza Mercato e nelle adiacenti Piazza del Popolo, Piazzetta Barbieri, Via Piave, Via Libertà, Via Cairoli, Via Mazzini, Via Vecchia, Via Marconi sono vietati il consumo e la detenzione, ai fini del consumo sul posto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad eccezione delle aree di somministrazione autorizzate/plateatici.

#### **AVVERTE CHE**

l'inosservanza alle disposizioni previste nella presente ordinanza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 50,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

All'atto della contestazione della condotta vietata, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81;

È fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di controllare il rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- sia trasmessa:
  - al Comando Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi.

Dalla Residenza Comunale, li 4 maggio 2026

IL SINDACO

Ing. Roberto ZUCCA



P.6010/26

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

È PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune e vi rimanda

dal 4/5/2026 al 19/5/2026 per 15 gg. consecutivi

Sannazzaro De' B., li 4/5/2026

IL MESSO COMUNALE

C363/26



Cecilia Fogliani